Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2159

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2010

Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Le problematiche inerenti il trattamento fiscale della famiglia devono essere al centro dell'attenzione del legislatore.

Nella nostra società la famiglia ricopre un ruolo importantissimo, e la sua funzione sociale è chiaramente sottolineata dalla Costituzione. Alla famiglia, prima ancora che alle altre formazioni sociali sono demandati i compiti dell'educazione, della tutela e della cura della persona; è nella famiglia che vengono definiti modelli di comportamento e stili di vita; infine, è nella famiglia che si realizzano i più stretti rapporti affettivi e i più importanti processi di solidarietà tra generazioni. Inoltre, la famiglia costituisce un'unità produttiva di servizi primari indispensabili per coloro che la compongono.

Nel nostro Paese tutt'ora manca una seria politica a sostegno della famiglia. In particolare la normativa fiscale e conseguentemente l'attuale ordinamento tributario è strutturato assumendo come elemento di riferimento il contribuente singolo.

Il principio costituzionale della capacità contributiva individuale non può escludere un'attenta considerazione delle condizioni economico-sociali nelle quali si trova il contribuente: considerare sullo stesso piano situazioni che sono profondamente diverse sul piano pratico, oltre a porsi in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, costituisce una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della medesima Carta. La capacità economica di un soggetto che non ha figli o, familiari a carico è molto diversa da quella del soggetto che, pur percependo lo stesso reddito, è l'unico a lavorare nell'ambito di una famiglia numerosa. Stiamo vivendo questa evidente incongruenza perché l'ordinamento tributario attuale non valuta adeguatamente le condizioni specifiche delle famiglie numerose, soprattutto se monoreddito.

I correttivi previsti nell'attuale ordinamento tributario come per esempio le detrazioni per i carichi familiari non riescono a colmare l'evidente disparità di trattamento.

Il presente disegno di legge è volto a instaurare una riforma dell'attuale regime di tassazione dei nuclei familiari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di regime fiscale della famiglia, quoziente familiare ed agevolazioni per i primi anni di matrimonio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di Stato di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla famiglia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la disciplina del regime del quoziente familiare agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non effettivamente separati possano optare per l'applicazione dell'IRPEF con riferimento al reddito familiare;

b) stabilire che, qualora i contribuenti scelgano l'opzione di cui alla lettera *a)*:

1) la base imponibile sia determinata sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavori, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

2) il quoziente familiare sia determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

3) l'imposta lorda sia determinata applicando al quoziente, determinato ai sensi del numero 2), le aliquote vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e

moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti il nucleo familiare indicati al numero 1);

4) l'imposta netta sia determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) prevedere che, per l'anno in corso alla data di celebrazione del matrimonio e per i due anni successivi, l'imposta lorda del nucleo familiare sia calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai sensi del presente articolo le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte del 2 per cento.

2. L'agevolazione di cui al comma 1, lettera *c)*, spetta a condizione che nessuno dei coniugi abbia superato i trentacinque anni di età e abbia già usufruito della medesima agevolazione.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I predetti pareri sono resi entro 60 giorni dalla data dell'assegnazione, trascorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Art. 2.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de-

creti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi stabilite dal citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con le disposizioni concernenti il regime fiscale dei nuclei familiari previste dall'articolo 1 della presente legge.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I predetti pareri sono resi entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione, trascorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

€ 1,00